N. R.G. 10/2022



REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE di MODENA

sezione fallimentare

Il Giudice:

Nel procedimento per composizione della crisi da sovraindebitamento (L. n. 3/2012) promosso da:

ANGELO BARALDI

rappresentato/a e difeso/a dall'Avv. MIRELLA GUICCIARDI

RICORRENTE

esaminata la domanda di apertura della procedura di **LIQUIDAZIONE DEI BENI** depositata dal ricorrente sopra indicato

Vista la relazione particolareggiata dell'OCC dott. Federico Bacchiega

Preso atto delle modifiche ed integrazioni prodotte in atti a seguito della richiesta di chiarimenti rilevato che :

sussistono i presupposti soggettivi di cui all'art. 6 L. n. 3/2013;

sussistono i presupposti di ammissibilità di cui all'art. 7 l. n. 3/2012 in considerazione della qualifica del debitore e della natura dei debiti contratti;

non ricorrono le condizioni di inammissibilità di cui all'art. 7, c. 2, lett. a) e b) L. n. 2/2012:

il Tribunale adito è competente e sono stati depositati i documenti prescritti;

rilevato sotto il profilo soggettivo che il sovraindebitato non risulta assoggettabile a procedure concorsuali e che lo stesso allo stato svolge attività da lavoro dipendente , pur avendo in passato partecipato ad attività di impresa in qualità di socio insieme al proprio nucleo familiare in varie imprese, che ha determinato la situazione di indebitamento per le garanzie prestate, oltre alla crisi del settore immobiliare ed alla perdita di valore dei beni immobili di proprietà del Baraldi in quanto danneggiate dal sisma del 2012;

rilevato nello specifico sotto il profilo oggettivo che allo stato Angelo Baraldi versa in una situazione di sovraindebitamento per avere prestato garanzie fideiussorie in favore della società di famiglia in seguito fallita (F.lli Baraldi spa) di cui era socio per importi di rilievo, pur avendo lo stesso svolto sempre un ruolo marginale nell'azienda di tipo operativo e non attività di tipo gestorio, dovendosi dare atto che le obbligazioni assunte non erano certamente adeguate alla sua modesta capacità reddituale nel momento in cui sono state assunte, come emerge dai dati forniti nella relazione integrativa dell'OCC, che nel contempo nel momento in cui le banche hanno richiesto il rilascio di garanzie fideiussorie da parte di tutti i soci la società era operativa ed era in grado di produrre utili, per cui sotto il profilo della meritevolezza per avere determinato il proprio indebitamento con colpa grave (mentre non sono emersi atti in frode ai creditori) allo stato la situazione non appare preclusiva ai fini dell'ammissione della



procedura, fermo restando che il profilo della meritevolezza dovrà essere adeguatamente valutato in sede di esdebitazione;

la situazione debitoria gravante sul Baraldi risulta complessivamente pari ad € 11.531.436,65, come dato atto nella relazione dell'OCC, costituita per buona parte dal debito verso gli istituti di credito per le garanzie prestate mentre l'attivo patrimoniale risulta costituito da quote immobiliari del 50 % in comproprietà con la moglie per gli immobili di via Montanari e via Pico meglio individuati nella relazione in atti e dalla quota del 25% per gli immobili di via Bosco;

il compendio immobiliare è costituito per buona parte da immobili danneggiati dal sisma per i quali sono in corso le pratiche MUDE per ottenere i finanziamenti e procedere alla relativa ristrutturazione ;

in merito occorre precisare che è stato acquisito agli atti l'impegno della moglie del Baraldi di sostenere in proprio le spese di ristrutturazione e di porre in vendita il compendio immobiliare di cui i coniugi sono comproprietari in modo unitario al fine di consentire il migliore realizzo nella vendita dei beni, con versamento del ricavato attribuibile al Baraldi alla procedura;

all'esito della ristrutturazione il valore degli immobili così come indicato in base alle stime prodotte dovrebbe essere di circa € 524.000,00 tale da consentire il pagamento del creditore ipotecario ed in parte degli altri creditori;

ulteriore attivo che può essere posto a garanzie delle posizioni creditorie è costituito dal credito vantato dal Baraldi verso il fallimento pari a € 60.573,97 oggetto di azione esecutiva da parte di BPER Banca spa oltre al pignoramento del quinto dello stipendio relativo alla pensione di cui attualmente gode il Baraldi pari a € 30.000,00 lordi annui, procedure esecutive il cui arresto ed inibitoria a seguito della ammissione della presente procedura consente la messa a disposizione di una parte degli importi ricavati dal BARALDI a titolo di lavoro dipendente e pensione a favore di tutto il ceto creditorio in misura che si reputa congruo determinare in € 800,00 mensili per tutta la durata della procedura;

ritenuto che la ammissione della procedura di liquidazione del patrimonio importa l'acquisizione di tutti i beni appartenenti al debitore, fatta eccezione dei beni impignorabili e della somma necessaria al debitore per il proprio mantenimento, il liquidatore dovrà procedere alla acquisizione di tutti i beni in tempi ragionevoli, ivi comprese le compartecipazioni azionarie ancora in capo al debitore e procedere al relativo realizzo mediante vendite competitive;

appare equo lasciare nella disponibilità del debitore i proventi allo stesso derivanti da lavoro dipendente e da pensione per il proprio mantenimento, detratta la somma di € 800,00 da versare alla procedura mensilmente per l'intera durata della stessa;

in conclusione la liquidazione dei beni così come proposta nell'interesse di Baraldi Angelo importerà una liquidazione dei beni complessa per la natura e lo stato dei beni sia perchè costituita da quote immobiliari gravate in parte anche da diritti di abitazione e con una tempistica necessariamente non breve ma che nel contempo rappresenta l'unica soluzione in grado allo stato di consentire un parziale soddisfacimento del ceto creditorio, nel rispetto delle relative cause di prelazione e della par condicio;

P.Q.M.

visto l'art. 14-quinquies della l. n. 3/2012,

dichiara aperta

la procedura di liquidazione dei beni di ANGELO BARALDI

nomina

quale liquidatore l'Occ dott Federico Bacchiega



dispone

che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto della liquidazione, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore ivi comprese le cessioni del quinto in corso;

dispone

che un estratto della domanda e del decreto siano pubblicati per una volta sul sito Internet del Tribunale di Modena;

DICHIARA

Non compresa nella liquidazione dei beni la somma necessaria al ricorrente per il proprio mantenimento la somma ricavata dal reddito da lavoro fatta eccezione per l'importo di € 800,00 mensili da versare alla procedura per l'intera durata della stessa;

ordina

la trascrizione del decreto su eventuali beni immobili e beni mobili registrati a cura del liquidatore, previo versamento di un congruo fondo spese da parte del ricorrente di \in 1500,00;

dispone che il liquidatore provveda entro 30 giorni alla formazione dell'inventario dei beni ed alla formazione del programma di liquidazione dandone comunicazione al ricorrente ed ai creditori; provveda alla apertura di un conto corrente intestato alla procedura dove far confluire gli importi versati e le somme di spettanza della procedura e che provveda ogni sei mesi a depositare rendiconto sullo stato della liquidazione e sulle attività compiute;

dispone che la procedura rimanga aperta sino alla completa esecuzione del programma di liquidazione ed in ogni caso per i quattro anni successivi al deposito della domanda, manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti .

Modena, 12-5-2022

l Giudice Emilia Salvatore

